

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A02511 del 14/11/2025

Proposta n. 2596 del 13/11/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Gianluca Cervelli, in qualità di delegato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Cantalice (RI), località San Liberatore, Via Matteotti snc, Fg. 10 part. 349 sub. 1, part. 347 sub. 1-2 - ID 10315

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GIANNI ALESSANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Gianluca Cervelli, in qualità di delegato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Cantalice (RI), località San Liberatore, Via Matteotti snc, Fg. 10 part. 349 sub. 1, part. 347 sub. 1-2 – ID 10315

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che *"1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2025**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700900003823002024, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 1585367 del 30/12/2024, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Gianluca Cervelli, in qualità di delegato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Cantalice (RI), località San Liberatore, Via Matteotti snc Fg. 10 part. 349 sub. 1 part. 347 sub. 1-2 – ID 10315;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 431365 del 11/04/2025 questo Ufficio ha richiesto la regolarizzazione dell'istanza attraverso una dettagliata richiesta di integrazione concedendo 30 giorni al tecnico incaricato per inoltrare la documentazione mancante specificata;
- con nota prot. n. 640955 del 18/06/2025, il tecnico incaricato ha trasmesso una richiesta di proroga chiedendo a questo ufficio di poter concedere una sospensione dei termini per poter definire una variante progettuale per contestuale adesione all'Ordinanza Commissariale n. 222 del 31.01.2025;
- con nota prot. n. 665815 del 25/06/2025 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, facendo riferimento all'interno del testo erroneamente alla nota prot. n. 1585367 del 30/12/2024, invece che alla nota di richiesta di integrazione tecnica inviata al professionista con prot. n. 431365 del 11/04/2025;
- con nota prot. n. 930009 del 22/09/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente, di nuovo un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, che si intende qui integralmente richiamato e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- PRESO ATTO che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente trascorsi, senza che sia stata presentata una documentazione a supporto, atta a superare il motivo di diniego sopra richiamato;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Gianluca Cervelli, in qualità di delegato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Cantalice (RI), località San Liberatore, Via Matteotti snc, Fg. 10 part. 349 sub. 1 part. 347 sub. 1-2 – ID 10315.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta



ESITO ISTRUTTORIO - PROPOSTA RIGETTO ISTANZA

Procedura Semplificata

☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ISTANZA RIPARAZIONE DANNI GRAVI

Dati generali

Provincia

Comune

Indirizzo

Richiedente

In qualità di

Professionista

Dati Catastali

Rieti

Cantalice

località San Liberato, Via Matteotti snc

Gianluca Cervelli

Delegato

Geom. Federico Formichetti

Fg. 10 part.IIa 349 sub. 1 part.IIa 347 sub. 1, 2.

Dati identificativi dell'istanza

PIATTAFORMA INFORMATICA

ID fascicolo: 1205700900003823002024 del 30/12/2024

ID ultima richiesta: 1205700900003823002024

USR

ID Istanza: **10315**

Protocollo: n. 1585367 del 30/12/2024

Istruttore: Ing. Alessandra Gianni

Richiesta anticipo Spese Tecniche¹ (O.C. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo² (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)

sì ☐ no ☒

Bonus fiscali

sì ☒ no ☐

Tipologia di intervento:

Riparazione con rafforzamento locale ☐

Demolizione collabente ☐

Collabente vincolato ☐

Ripristino con miglioramento sismico ☒

Demolizione e ricostruzione ☐

Destinazione e tipologia edificio:

Residenziale ☒

Prevalentemente residenziale ☐

Produttivo assimilabile a residenziale ☐

Natura giuridica della titolarità del contributo:

Singolo proprietario ☐

Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) ☐

Condominio di fatto ☒

Condominio registrato ☐

Consorzio ☐

¹ Art. 122 del T.U.R.

² Artt. 70 e 76 del T.U.R.

OGGETTO: Proposta di rigetto della Richiesta di Contributo per intervento di miglioramento sismico degli immobili ad usi abitativi, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi del Testo Unico della Ricostruzione Privata, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, presentata dal Sig. Gianluca Cervelli, relativa ai fabbricati siti nel Comune di Cantalice (RI), distinto in Catasto al foglio n. 10 part.IIIa 349 sub. 1 part.IIIa 347 sub. 1, 2; ID 10315

CONSIDERATO CHE:

- con prot. n. 1585367 del 30/12/2024 è stato presentato dal professionista incaricato Geom. Federico Formichetti, la richiesta di contributo per l'intervento di miglioramento sismico degli immobili ad uso abitativo, per conto del sig. Gianluca Cervelli, in qualità di rappresentante del Condominio di fatto, relativa ai fabbricati siti nel Comune di Cantalice (RI), via Matteotti snc, distinti in Catasto al foglio n. 10 part.IIIa 349 sub. 1 part.IIIa 347 sub. 1, 2, a mezzo della piattaforma informatica GE.Di.SI.;
- con nota prot. n. 431365 del 11/04/2025 questo Ufficio ha richiesto la regolarizzazione dell'istanza attraverso una dettagliata richiesta di integrazione concedendo 30 giorni al tecnico incaricato per inoltrare la documentazione mancante specificata;
- con nota prot. n. 640955 del 18/06/2025, il tecnico incaricato ha trasmesso una richiesta di proroga chiedendo a questo ufficio di poter concedere una sospensione dei termini per poter definire una variante progettuale per contestuale adesione all'Ordinanza Commissariale n. 222 del 31.01.2025;
- con nota prot. n. 665815 del 25/06/2025 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, facendo riferimento all'interno del testo erroneamente alla nota prot. n. 1585367 del 30/12/2024, invece che alla nota di richiesta di integrazione tecnica inviata al professionista con prot. n. 431365 del 11/04/2025;
- con nota prot. n. 930009 del 22/09/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente, di nuovo un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, che si intende qui integralmente richiamato e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente trascorsi, senza che sia stata presentata una documentazione a supporto, atta a superare il motivo di diniego sopra richiamato;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 12/11/2025

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandra Gianni
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)